



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINA UFFICIO DI STAFF

CONTENZIOSO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – GIUDICE DI PACE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Segretario Generale dott. Tommaso De Girolamo

Registro Generale n. _1188 del 21/12/2020

Registro Settore n. 147 del **15/12/2020**

OGGETTO: Liquidazione sentenza n.324/2020 del Giudice di Pace di Marigliano

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2020_.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE

Segretario Generale

Dott. Tommaso De Girolamo

Il Responsabile

Premesso che con sentenza n. 324/2020 il Giudice di pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea ha condannato il Comune di Marigliano al risarcimento dei danni patiti dal sig. Allocca Gennaro nella misura di € 1.000,00 oltre interessi, nonché al pagamento della somma di € 550,00 oltre spese, 15% forfettario, IVA e CPA (se dovute) con attribuzione all'avv. Carlo Pagliarulo, procuratore antistatario;

Vista la proposta di delibera al Commissario Prefettizio, per il riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 TUEL lettera "a", e il parere favorevole espresso con verbale n.18/2020 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Dato atto che la proposta avente prot. gen. 11061/2020 è stata adottata, con i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.Lgs n.267/2000, dal Commissario Prefettizio con delibera n.13/2020;

Considerato che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

Considerato che i fondi per la liquidazione dei debiti fuori bilancio sono stati finanziati ed impegnati sull'esercizio finanziario 2020;

Vista la copia della parcella n.71/20 del 9/12/2020, trasmessa dall'avv. Carlo Pagliarulo;

Viste la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

Accertato, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
2. il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
3. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte del costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
4. in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo "*ancorché...rese a terzi o nell'interesse di terzi*", il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

Dato atto che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

Visto il TUELL n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di dare atto, per le ragioni espresse in narrativa, che il debito fuori bilancio rientra nella casistica dell'art.194 lettera "a" del TUELL, scaturito dalla sentenza n. 71/2020 del Giudice di Pace di Marigliano;
- di liquidare al sig. Allocca Gennaro residente in Marigliano alla via Vittorio Veneto n.88 C.F.: LLCGNR53S26I820I, la somma di € 1.000,19;
- di accreditare l'importo di € 1.000,19 sul c/c avente IBAN: ITXXXXXXXXXXXX;
- di liquidare all'avv. Carlo Pagliarulo con studio in Marigliano alla via Giannone n.78 – C.F.: PGLCRL73T06E955W - P. IVA 04102741214, la somma di € 970,44;
- di accreditare l'importo di 843,94 sul c/c avente IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXX;

- di dare atto che la spesa di € 1.970,63 risulta impegnata sul cap. 2495/29 del bilancio 2020 impegno n.3070;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

IL RESPONSABILE

Segretario Generale

Dott. Tommaso De Girolamo